



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2014 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99  
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 5 del 19.3.2014

### NOVITÀ

PMI - Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici" .....	1
Tutti i soggetti - Novità del DL "Salva Roma-ter" in materia di TASI .....	2
Soggetti IRPEF - Recepimento delle osservazioni del Garante della Privacy in materia di "nuovo" redditometro .....	3
Soggetti IVA - Elaborazione di classi di rischio nell'ambito dell'attività di verifica sui rimborsi IVA .....	4
Soggetti IRES - Nozione di "valore unitario" con riferimento alla deducibilità degli omaggi di beni autoprodotti dall'impresa ....	4
Tutti i soggetti - Registrazione in termine fisso delle ordinanze di "inammissibilità dell'appello" .....	5
Professionisti - Autocertificazione ai fini della compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell'IRAP .....	5
Soggetti IVA - Condizioni per l'esclusione da IVA dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.....	6
Soggetti IRPEF - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2014 e istruzioni per l'assistenza fiscale .....	6
Professionisti - Funzioni del commissario giudiziale nell'ambito del concordato in bianco .....	7
Tutti i soggetti - Disciplina dei termini di pagamento e degli interessi di mora nell'ambito delle transazioni commerciali .....	8
Collaboratori a progetto - Istruzioni operative in merito all'indennità "una tantum" di disoccupazione .....	8
Datori di lavoro - Inasprimento delle sanzioni previste dal DL 145/2013 per il contrasto al lavoro irregolare .....	9
Tirocinanti - Obbligo assicurativo in materia di tirocini formativi e di orientamento e tirocini professionali .....	10

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Tutti i soggetti - Termine per la definizione dei ruoli consegnati sino al 31.10.2013 .....	12
---	----

### PROCEDURE PRATICHE

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA .....	12
--	----

## NOVITÀ

<b>Fiscale</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI "TECNOLOGICI"</b>
FAQ Min. Sviluppo economico 3.3.2014 e 10.3.2014	Il <u>Ministero dello Sviluppo economico</u> ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il <u>modulo</u> per le <u>domande di agevolazione</u> ed ha <u>aggiornato</u> le risposte alle domande più frequenti ( <u>FAQ</u> ) relative alla c.d. "Sabatini-bis" (o "Nuova Sabatini").
<b>PMI</b> Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici"	<p><b>Modulo compilabile e relative istruzioni</b></p> <p>Il <u>modulo compilabile</u> per la presentazione delle domande di agevolazione è stato pubblicato sul <u>sito Internet</u> del Ministero dello Sviluppo economico, insieme alle <u>istruzioni</u> per la compilazione e al <u>prospetto</u> per il calcolo dei <u>parametri dimensionali</u>.</p> <p>Si ricorda che la domanda, a pena di invalidità, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>compilata</u> utilizzando esclusivamente il <u>suddetto modulo</u>;</li> <li>• <u>inviata</u> a mezzo <u>PEC</u> agli indirizzi <u>PEC</u> delle <u>banche</u> e degli <u>intermediari finanziari</u> aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo economico (MISE), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI), a partire <u>dalle ore 9.00 del 31.3.2014</u>.</li> </ul> <p>Qualora un'impresa <u>non</u> possieda la <u>firma digitale</u>, la stessa può dare la <u>procura</u> a un soggetto terzo per la <u>sottoscrizione della domanda</u> e per l'<u>invio</u> della stessa a mezzo <u>PEC</u>; in tal caso, la domanda può essere <u>trasmessa dal procuratore</u> attraverso la propria <u>PEC</u>. L'impresa è comunque tenuta a indicare nel modulo di domanda la propria <u>PEC</u>, come risultante dal Registro delle imprese, e qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo <u>PEC</u>.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Settori di attività particolari</b></p> <p>Con riferimento ad alcuni settori di attività, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'impresa che opera nel <u>settore trasporti</u> può presentare domanda di agevolazione, purché rispetti i <u>limiti</u> e le <u>condizioni</u> relative alle <u>spese ammissibili</u> stabiliti nel <u>regolamento comunitario</u> applicabile per settore;</li> <li>• un'impresa operante nel <u>settore terziario</u> che intende <u>rinnovare</u> il sistema <u>hardware/software</u> può presentare <u>domanda di agevolazione</u>, in quanto l'impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili.</li> </ul> <p><b>Momento di rilevazione della dimensione dell'impresa</b></p> <p>Con riferimento alla nozione di PMI, la <u>dimensione dell'impresa</u> deve essere rilevata con riferimento alla <u>data di presentazione della domanda</u>.</p> <p><b>Spese agevolabili</b></p> <p>In merito alle spese agevolabili, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per "<u>investimenti ad uso produttivo</u>" si intendono gli investimenti <u>funzionali</u> allo svolgimento dell'attività d'impresa e <u>correlati</u> all'attività stessa;</li> <li>• <u>non</u> sono <u>agevolabili</u> i beni che il fornitore ha portato <u>in fiera</u> "ad uso mostra" ancorché <u>non utilizzati</u> ad uso produttivo e nemmeno i beni già consegnati "<u>in prova</u>" o "<u>in conto visione</u>" presso l'acquirente; ciò in quanto, secondo il MISE, sono agevolabili esclusivamente i beni <u>nuovi di fabbrica</u>;</li> <li>• sono ammissibili le spese per <u>impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento</u>, comprese le relative opere murarie per le installazioni; sono, invece, <u>esclusi l'impianto elettrico ed idraulico</u>, non avendo una propria autonoma funzionalità ed essendo iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali;</li> <li>• sono ammissibili all'agevolazione anche gli <u>impianti di cogenerazione, mini eolico</u> (se non infissi al suolo) e <u>micro generatori</u> non dotati di autonomia funzionale e reddituale, considerati quindi quali "impianti" da inserire nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di Stato patrimoniale.</li> </ul>
<p><i>Fiscale</i></p>	<p><b>NOVITÀ DEL DL "SALVA ROMA-TER" IN MATERIA DI TASI</b></p>
<p><b>DL 6.3.2014 n. 16</b></p>	<p>È stato pubblicato, sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6.3.2014 n. 54, il DL 6.3.2014 n. 16 (c.d. "Salva Roma-ter"), contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di TASI.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Novità del DL "Salva Roma-ter" in materia di TASI</b></p>	<p><b>Presupposto impositivo TASI</b></p> <p>L'art. 2 co. 1 lett. f) del DL chiarisce che il presupposto impositivo del nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il <u>possesso o la detenzione</u> a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, <u>ad eccezione</u>, in ogni caso, <u>dei terreni agricoli</u>.</p> <p>Sempre con riferimento al presupposto impositivo, il DL abroga anche il co. 670 dell'art. 1 della L. 147/2013, norma che prevedeva l'esclusione dalla TASI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p><b>Allquote</b></p> <p>L'art. 1 co. 1 lett. a) del DL integra il co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedendo che, relativamente al 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti previsti dallo stesso co. 677 nella misura complessiva dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.</p> <p>Si ricorda che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, fermo restando che il Comune può ridurla fino all'azzeramento ovvero incrementarla.</p> <p>Ai sensi del richiamato co. 677, primo e secondo periodo, l'aliquota TASI fissata dal Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;</li> <li>• per il 2014 non può superare il 2,5 per mille.</li> </ul> <p>Per effetto delle novità introdotte, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) potrà aumentare fino <u>all'11,4 per mille</u>, mentre l'aliquota relativa alle abitazioni principali per la quale non è dovuta l'IMU potrà essere al massimo del <u>3,3 per mille (2,5 + 0,8)</u>.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Esenzioni</b></p> <p>L'art. 1 co. 3 del DL reca alcune esenzioni dalla TASI che si aggiungono a quelle consentite al Comune dall'art. 1 co. 679 della L. 147/2013, previa approvazione di apposito regolamento. Sono esentati <i>ex lege</i> dal tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli immobili <u>posseduti dallo Stato</u>, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>• i fabbricati classificati o classificabili nelle <u>categorie catastali da E/1 a E/9</u> (art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92);</li> <li>• i fabbricati <u>destinati ad usi culturali</u> ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.);</li> <li>• i fabbricati <u>destinati esclusivamente all'esercizio del culto</u>, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze (art. 7 co. 1 lett. d) del DLgs. 504/92);</li> <li>• i fabbricati di <u>proprietà della Santa Sede</u> (art. 7 co. 1 lett. e) del DLgs. 504/92);</li> <li>• i fabbricati <u>appartenenti agli Stati esteri</u> e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione da ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7 co. 1 lett. f) del DLgs. 504/92);</li> <li>• gli immobili <u>utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società</u> (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto di cui all'art. 16 lett. a) della L. 222/85 (art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92).</li> </ul> <p><b>Modalità di versamento</b></p> <p>Il versamento della TASI deve essere effettuato mediante il <u>modello F24</u> o l'apposito bollettino postale.</p>
---------------------	---

<p><b>Fiscale</b></p> <p>circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2014 n. 6</p> <p><b>Soggetti IRPEF</b></p> <p>Recepimento delle osservazioni del Garante della Privacy in materia di "nuovo" redditometro</p>	<p><b>RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DEL GARANTE DELLA <i>PRIVACY</i> IN MATERIA DI "NUOVO" REDDITOMETRO</b></p> <p>La <u>determinazione sintetica</u> del reddito delle persone fisiche avverrà in <u>coerenza</u> con quanto suggerito nel parere del <u>Garante</u> della <u>privacy</u> 21.11.2013 n. 2765110.</p> <p><b>Selezione dei contribuenti</b></p> <p>In merito alla selezione dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà considerata la "<u>famiglia anagrafica</u>" (composta dal contribuente, dai figli anche maggiorenni e dagli altri familiari conviventi pure di fatto, non fiscalmente a carico), e non solo la "<u>famiglia fiscale</u>" (elemento emergente dai dati presenti nella dichiarazione dei redditi, composta dal contribuente, dal coniuge, dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico), in modo da poter verificare subito se lo scostamento individuale può essere giustificato dal possesso di adeguati redditi ad opera dei familiari;</li> <li>• non verrà vagliato il c.d. "<u>fitto figurativo</u>" (importo di spesa imputato al contribuente che non risulta risiedere in nessun immobile, nemmeno a titolo gratuito).</li> </ul> <p><b>Determinazione della base imponibile</b></p> <p>Per ciò che concerne, invece, la <u>determinazione</u> della <u>base imponibile</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarà dato rilievo alle "spese certe" (il cui ammontare emerge dall'Anagrafe tributaria), alle spese "<u>per elementi certi</u>" (spese di matrice statistica collegate al possesso di beni come l'auto o l'immobile), all'eventuale "fitto figurativo", alla quota di incremento patrimoniale imputabile nell'anno e alla quota di risparmio;</li> <li>• non verranno considerate le spese ISTAT "<u>per uso corrente</u>" (come quelle relative alla spesa per <u>alimentari</u>, <u>vestiario</u>, trasporti pubblici), né in fase di selezione, né in fase di quantificazione reddituale.</li> </ul>
---	--

<b>Fiscale</b>	<b>ELABORAZIONE DI CLASSI DI RISCHIO, ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL CONTRIBUENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI RIMBORSI IVA</b>
circ. Agenzia Entrate 10.3.2014 n. 5	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, illustra le linee guida per la razionalizzazione delle attività istruttorie degli uffici sui rimborsi IVA.
<b>Soggetti IVA</b>  <b>Elaborazione di classi di rischio nell'ambito dell'attività di verifica sui rimborsi IVA</b>	<b>Linee guida dell'attività istruttoria</b> Le novità principali riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'<u>elaborazione automatizzata</u> di una proposta del livello di rischio (<i>risk score</i>) per ogni richiesta di rimborso presentata;</li> <li>• la <u>standardizzazione e la riduzione dei documenti</u> da richiedere al contribuente, differenziati in base al livello di rischio e ai presupposti del rimborso;</li> <li>• la <u>graduazione dell'attività di controllo</u> preliminare al pagamento del rimborso, sempre in relazione al livello di rischio.</li> </ul> <b>Individuazione del livello di rischio</b> Tale livello di rischio viene proposto dall' <u>applicazione informatica</u> denominata "Analisi del rischio IVA", che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di <u>rettificare</u> il livello di rischio sulla base di <u>elementi non rilevabili</u> dai sistemi informativi o della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento. I parametri predefiniti sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>continuità aziendale</u>;</li> <li>• tipologia di attività svolta;</li> <li>• <u>natura giuridica</u> del contribuente;</li> <li>• <u>regolarità</u> delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;</li> <li>• assenza di <u>accertamenti</u> e verifiche in un arco temporale definito;</li> <li>• assenza di <u>carichi pendenti</u>;</li> <li>• <u>coerenza</u> degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco di tempo definito;</li> <li>• <u>assenza di frodi</u> e violazioni penali tributarie;</li> <li>• "conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto <u>fisiologicamente a credito</u>.</li> </ul> <b>Graduazione dei controlli</b> Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un <u>livello più elevato di rischio</u> sono effettuati controlli più <u>stringenti</u> rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali l'Agenzia non ravvisa la necessità di <u>subordinare la liquidazione</u> del rimborso all'effettuazione di tutti i controlli. <b>Liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico</b> La circ. 5/2014 precisa che resta comunque fermo il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del DL 547/94 convertito. <b>Esclusioni:</b> L'analisi del rischio non verrà applicata alle imprese di più rilevante dimensione (c.d. "grandi contribuenti") per le quali è già attivo il "tutoraggio" ex art. 27 del DL 185/2008 convertito.
<b>Fiscale</b>	<b>CHIARIMENTI IN MERITO ALLA NOZIONE DI "VALORE UNITARIO" CON RIFERIMENTO ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI OMAGGI DI BENI AUTOPRODOTTI DALL'IMPRESA</b>
ris. Agenzia Entrate 12.3.2014 n. 27	L' <u>Agenzia delle Entrate</u> , nella risoluzione in commento, ha fornito chiarimenti in relazione al <u>trattamento fiscale degli omaggi di beni autoprodotti</u> dall'impresa, con particolare riferimento alla nozione di " <u>valore unitario</u> " di cui all'art. 108 co. 2 del TUIR.
<b>Soggetti IRES</b>  <b>Nozione di "valore unitario" con riferimento alla deducibilità degli omaggi di beni autoprodotti dall'impresa</b>	<b>Deducibilità degli omaggi</b> L'art. 108 co. 2 del TUIR prevede che " <i>sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50</i> ". Pertanto, in linea generale, le <u>spese</u> relative a <u>beni distribuiti gratuitamente</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono <u>deducibili integralmente</u>, se i beni hanno <u>valore unitario non superiore a 50,00 euro</u>;</li> <li>• ove i beni abbiano <u>valore unitario superiore</u> al predetto limite, si configurano come <u>spese di rappresentanza</u> e sono deducibili nell'esercizio di competenza fino al limite massimo fissato dal DM 19.11.2008.</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Nozione di “valore unitario”</b></p> <p>Con specifico riferimento agli <u>omaggi di beni autoprodotti</u> dall’impresa non era chiaro se la locuzione “<u>valore unitario</u>” facesse riferimento al valore normale o al costo di produzione di tali beni. La risoluzione in commento ha chiarito che la circ. 34/2009 (§ 4.5), nell’ambito dell’espressione “<u>spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro</u>”, non fa esplicito riferimento ai beni autoprodotti.</p> <p>Pertanto, con l’utilizzo del termine “valore” in luogo di “costo”, il <u>legislatore</u> ha voluto riferirsi al <u>valore normale</u> dei beni determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.</p> <p><b>Individuazione del regime di deducibilità</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>valore di mercato</u> dell’omaggio <u>rileva</u> unicamente al fine di individuare le <u>spese di rappresentanza</u> da sottoporre al regime di <u>deducibilità limitata</u>; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta <u>superiore a 50,00 euro</u>), ai fini del calcolo del limite di <u>deducibilità</u> concorre invece, per intero, il <u>costo di produzione</u> effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro;</li> <li>• qualora il <u>valore normale</u> dell’omaggio autoprodotta sia <u>inferiore o uguale a 50,00 euro</u>, il <u>costo</u> effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della <u>deduzione integrale</u>.</li> </ul>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO DELLE ORDINANZE DI “INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO”</b></p> <p>Con la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ordinanze che dichiarano l’<u>inammissibilità dell’appello</u>, ex artt. 348-<i>bis</i> e 348-<i>ter</i> c.p.c., sono soggette all’obbligo di <u>registrazione in termine fisso</u>.</p>
<p><b>ris. Agenzia Entrate 12.3.2014 n. 28</b></p> <p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Registrazione in termine fisso delle ordinanze di “inammissibilità dell’appello”</b></p>	<p><b>Ordinanze di inammissibilità dell’appello</b></p> <p>Gli artt. 348-<i>bis</i> e 348-<i>ter</i> c.p.c. prevedono che il giudice, prima della trattazione, sentite le parti, possa dichiarare <u>inammissibile</u> l’appello, ove si renda conto che l’impugnazione non ha una <u>ragionevole probabilità</u> di essere <u>accolta</u>.</p> <p><b>Natura dell’ordinanza</b></p> <p>Secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia nella nota 7404/2013, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello “<u>conclude il grado di appello, posto che a seguito della stessa può essere proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento di primo grado e tenuto conto che con l’ordinanza in parola il giudice provvede sulle spese</u>”.</p> <p><b>Registrazione degli atti aventi natura conclusiva del giudizio</b></p> <p>Alla luce di tale chiarimento, l’Agenzia afferma che, atteso che gli artt. 37 del DPR 131/86 e 8 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo DPR, impongono la <u>registrazione</u> degli atti giudiziari che “<u>definiscano anche parzialmente il giudizio</u>”, l’obbligo di registrazione sussiste anche per le ordinanze di cui agli artt. 348-<i>bis</i> e 348-<i>ter</i> c.p.c., atteso che esse hanno <u>carattere conclusivo</u> della fase di impugnazione.</p>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>DRE Piemonte</b></p> <p><b>Professionisti</b></p> <p><b>Autocertificazione e ai fini della compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell’IRAP</b></p>	<p><b>AUTOCERTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IRAP DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000,00 EURO</b></p> <p>In risposta ad un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte fornisce indicazioni in merito all’apposizione del visto di conformità delle dichiarazioni al fine di avvalersi della facoltà di compensazione “orizzontale” per importi superiori a 15.000,00 euro annui.</p> <p><b>Possibilità di autocertificazione per il professionista</b></p> <p>Il nuovo obbligo di visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IRAP (art. 1 co. 574 della L. 147/2013) ripropone la questione della possibilità per un <u>professionista abilitato</u> di certificare le <u>proprie dichiarazioni</u>, ovvero della possibilità per uno studio associato di farle certificare da un proprio socio abilitato.</p> <p>Secondo la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, <u>non dovrebbero sussistere incompatibilità</u> al fatto che il professionista apponga il visto di conformità sulla propria dichiarazione, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette superiori a 15.000,00 euro; viene “<u>fatta comunque riserva di formulare ulteriori precisazioni non appena intervengano interpretazioni a livello di Direzione Centrale</u>”.</p>

<i>segue</i>	<p>I professionisti che sono strutturalmente a credito IRPEF e che sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni non dovrebbero quindi essere obbligati a rivolgersi ad un altro professionista per asseverare il proprio credito da utilizzare in compensazione.</p> <p><b>Polizza assicurativa generale</b></p> <p>In relazione alla polizza assicurativa obbligatoria prevista per il rilascio dei visti di conformità, la DRE Piemonte ha affermato che laddove la polizza già stipulata faccia riferimento ai <u>“visti di conformità” in generale</u>, senza specificare “solo ai fini IVA”, può considerarsi <u>valida anche per le imposte dirette</u>. Anche in tale caso, viene però fatta riserva di richiedere eventuali appendici qualora dovessero arrivare chiarimenti dalla Direzione Centrale.</p>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>Norma di comportamento AIDC n. 190</b></p> <p><b>Soggetti IVA</b></p> <p><b>Condizioni per l'esclusione da IVA dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale</b></p>	<p><b>CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DA IVA DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE</b></p> <p>Secondo la Norma di comportamento AIDC 190, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della L. 392/78:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in linea generale, è <u>esclusa da IVA</u>, in quanto priva di una natura sinallagmatica;</li> <li>• rientra, però, nel campo di applicazione dell'IVA se è riconducibile ad <u>obbligazioni di fare, non fare o permettere</u>.</li> </ul> <p><b>Principio generale: esclusione da IVA</b></p> <p>Ad avviso della Norma di comportamento 190, l'indennità per la perdita di avviamento non rappresenta il corrispettivo dell'incremento del valore dell'immobile per effetto della locazione; questo <u>incremento</u> è, infatti, del tutto <u>eventuale</u>, potendo al contrario l'immobile essere stato deteriorato dall'ex conduttore nell'ambito di un'attività artigianale o industriale.</p> <p>Conseguentemente, essa non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, non configurando una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.</p> <p><b>Eccezione: indennità rientrante nel campo di applicazione dell'IVA</b></p> <p>Se le parti hanno convenuto la spettanza dell'indennità in ragione di comportamenti, anche negativi, di una di loro (ad esempio, l'<u>anticipato rilascio dell'immobile</u> a seguito della risoluzione del contratto di locazione), essa si configura quale corrispettivo di un'obbligazione di fare, non fare o permettere, rientrante nel campo di applicazione dell'IVA. In questo caso, l'indennità è soggetta al <u>medesimo regime impositivo del contratto di locazione</u> (e, quindi, al regime di esenzione, se la locazione è parimenti esente).</p> <p>L'AIDC precisa che, se la locazione è esclusa da IVA per <u>carezza del presupposto soggettivo</u>, anche l'indennità non sconta l'imposta: in questo caso, il proprietario non imprenditore lo-cherebbe l'immobile senza IVA, ma con sola imposta di registro, e al termine corrisponderebbe l'<u>indennità</u> all'impresa anch'essa <u>senza IVA</u>.</p>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>prov. Agenzia Entrate 10.3.2014 n. 34412</b></p> <p><b>Soggetti IRPEF</b></p> <p><b>Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2014 e istruzioni per l'assistenza fiscale</b></p>	<p><b>APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2014 E ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ASSISTENZA FISCALE</b></p> <p>Con il provv. 10.3.2014 n. 34412, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le <u>specifiche tecniche</u> per la <u>trasmissione telematica</u> dei dati contenuti nel modello 730/2014, nonché le istruzioni per lo svolgimento degli <u>adempimenti</u> previsti per l'<u>assistenza fiscale</u> da parte dei <u>professionisti abilitati</u>, i CAF e i <u>sostituti d'imposta</u>. In particolare, nell'<u>allegato D</u>, dedicato nello specifico a <u>liquidazione e controllo del modello 730</u>, si segnala la presenza delle istruzioni relative ad una <u>novità di quest'anno</u>, ossia la possibilità di utilizzare tale modello anche per quei contribuenti che <u>non hanno un sostituto d'imposta</u> che possa effettuare i <u>conguagli</u>.</p> <p><b>Modello 730 senza sostituto</b></p> <p>Con le disposizioni contenute nell'art. 51-<i>bis</i> del DL 21.6.2013 n. 69, si consente ai contribuenti, titolari di redditi di lavoro <u>dipendente</u> e <u>assimilati</u> ex artt. 49 e 50 del TUIR (ad eccezione dei Parlamentari europei), di poter utilizzare il 730 anche in <u>assenza</u> di un <u>sostituto d'imposta</u> tenuto ad effettuare il conguaglio. Tale presentazione è possibile sia qualora l'esito contabile riporti un <u>debito</u>, sia nel caso di un <u>credito</u>.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Nel caso di un <u>debito</u>, il professionista dovrà trasmettere in via telematica il <u>modello F24</u> all'<u>Agenzia delle Entrate</u> oppure, in alternativa, <u>10 giorni prima</u> della scadenza del termine di pagamento, dovrà consegnare la delega di versamento <u>compilata al contribuente</u>, il quale effettuerà il pagamento presso <u>banche convenzionate</u>, <u>uffici postali</u> o agenti della riscossione, oppure utilizzando i <u>servizi on line</u> dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Invece, in presenza di un <u>credito</u>, il <u>rimborso</u> verrà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Relativi adempimenti del professionista in fase di controllo</b></p> <p>In <u>fase di controllo</u> da parte del professionista, il modello 730 "dipendenti senza sostituto", per essere <u>validamente presentato</u>, deve possedere una serie tassativa di <u>requisiti</u>, in mancanza dei quali è previsto lo <u>scarto</u> della <u>dichiarazione</u> senza possibilità di <u>conferma</u> della stessa. In particolare, è essenziale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel <u>frontespizio</u> della dichiarazione venga valorizzata la casella "<u>730 senza sostituto</u>" con il <u>codice "A"</u>;</li> <li>• nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" <u>venga barrata</u> la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto";</li> <li>• sia presente un <u>reddito</u> in almeno uno dei <u>rigli della Sezione I</u>, rigli da C1 a C3 (reddito di lavoro dipendente, pensione o assimilati), oppure della <u>Sezione II</u>, rigli da C6 a C8 (altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella predetta sezione I, per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro) del <u>Quadro C</u> relativo al primo dichiarante. La condizione relativa alla presenza di almeno un reddito nel Quadro C <u>non rileva</u> per il <u>secondo dichiarante</u> nel caso di dichiarazione <u>congiunta</u>;</li> <li>• nel <u>prospetto di liquidazione</u> 730-3 non risultino compilati il <u>rigo 161</u>, dove andrebbe indicato l'<u>importo trattenuto</u> dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga, nonché il <u>rigo 163</u>, dove si dovrebbe invece indicare il valore del <u>rimborso operato</u> dal sostituto d'imposta, sempre in busta paga;</li> <li>• i dati relativi al <u>modello 730-4</u>, ovvero la comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile, <u>non siano</u> in nessun caso <u>allegati</u> alla dichiarazione da trasmettere in via telematica.</li> </ul>
<p><b>Diritto</b></p> <p><b>circ. CNDCEC 3.3.2014 n. 38/IR</b></p> <p><b>Professionisti</b></p> <p><b>Funzioni del commissario giudiziale nell'ambito del concordato in bianco</b></p>	<p><b>FUNZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL CONCORDATO IN BIANCO</b></p> <p>Con la circ. 3.3.2014 n. 38/IR, l'IRDCEC ha esaminato l'istituto del <u>concordato in bianco</u> (o con riserva) di cui all'<u>art. 161 co. 6</u> del RD 267/42, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dal <u>DL 69/2013</u> (conv. L. 98/2013).</p> <p><b>Novità normative</b></p> <p>Con l'<u>art. 82 co. 1-3</u> del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013) sono stati in particolare rafforzati i poteri informativi del Tribunale e dei creditori ed è stata introdotta la nuova <u>funzione di vigilanza del commissario giudiziale</u>.</p> <p>Tali novità sono finalizzate principalmente ad evitare <u>strumentalizzazioni nell'uso di tale istituto</u> per ritardare la dichiarazione di insolvenza.</p> <p>Di recente, su tale istituto è intervenuto nuovamente il legislatore con l'<u>art. 11 co. 3-<i>quater</i></u> del <u>DL 145/2013</u> (conv. L. 9/2014), fornendo un'interpretazione autentica dell'<u>art. 111 co. 2</u> del RD 267/42, che subordina la <u>prededucibilità</u> dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo in bianco a precise condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proposta, il piano e la documentazione di cui all'<u>art. 161 co. 2 e 3</u> del RD 267/42 devono essere presentati entro il <u>termine stabilito dal giudice</u>, eventualmente prorogato, per il completamento della domanda in bianco;</li> <li>• alla domanda di concordato in bianco deve far seguito l'<u>effettiva apertura</u> della procedura di concordato (art. 163 del RD 267/42), "<u>senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda</u>".</li> </ul> <p><b>Flusso di informazioni fra commissario e debitore</b></p> <p>Quanto alla figura del commissario giudiziale (nominato con l'adozione del <u>decreto di concessione dei termini</u>), si segnala che fra il commissario e l'imprenditore si instaura un flusso di informazioni finalizzato proprio all'<u>esercizio della sua attività di vigilanza</u>, nell'ambito della quale vi è, fra l'altro, la verifica della sussistenza dei fatti e delle condotte di cui all'<u>art. 173</u> del RD 267/42 (quali, ad esempio, l'esposizione di passività insussistenti).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Atto urgente compiuto senza autorizzazione del tribunale</b></p> <p>Secondo l'IRDCEC, l'atto urgente di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore nell'intervallo temporale di cui all'art. 161 co. 7 del RD 267/42 senza preventiva autorizzazione risulterebbe <u>inefficace</u>, con la conseguente esclusione dalla sfera di operatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esenzione dell'<u>azione revocatoria</u> di cui all'art. 67 co. 3 lett. e) del RD 267/42;</li> <li>della <u>prededucibilità</u> del credito relativo.</li> </ul>
<p><b>Diritto</b></p>	<p><b>DISCIPLINA DEI TERMINI DI PAGAMENTO E DEGLI INTERESSI DI MORA NELL'AMBITO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI</b></p>
<p><b>comunicato Min. Economia e Finanze 3.3.2014</b></p>	<p>Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha introdotto una <u>specifica disciplina di tutela</u> del creditore in caso di <u>ritardo nel pagamento</u> delle <u>transazioni commerciali</u>, prevedendo il <u>decorso automatico</u> degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Disciplina dei termini di pagamento e degli interessi di mora nell'ambito delle transazioni commerciali</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 del citato DLgs., gli interessi moratori sono determinati nella misura degli <u>interessi legali</u> di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un <u>tasso di interesse diverso</u>, nei limiti previsti dall'art. 7 dello stesso DLgs.</p> <p><b>Nozione di interessi legali di mora</b></p> <p>Per interessi legali di mora, si intendono gli <u>interessi semplici</u> di <u>mora</u> su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento <u>maggiorato di otto punti</u> percentuali (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 231/2002).</p> <p><b>Determinazione del tasso di riferimento</b></p> <p>Il tasso di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il <u>primo semestre</u> dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;</li> <li>per il <u>secondo semestre</u> dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.</li> </ul> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> <p><b>Tasso applicabile per il primo semestre 2014</b></p> <p>In attuazione del citato art. 5 del DLgs. 231/2002, con il presente comunicato viene reso noto che il tasso di riferimento per il <u>primo semestre 2014</u> è pari allo 0,25%.</p> <p>Pertanto, il tasso "legale" degli <u>interessi di mora</u> per il periodo <u>1.1.2014 - 30.6.2014</u> è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'<u>8,25%</u>, nella generalità dei casi;</li> <li>ovvero al <u>10,25%</u>, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili (art. 62 co. 3 del DL 1/2012).</li> </ul>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>ISTRUZIONI OPERATIVE IN MERITO ALL'INDENNITÀ "UNA TANTUM" DESTINATA AI COLLABORATORI A PROGETTO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE</b></p>
<p><b>messaggio INPS 3.3.2014 n. 2999</b></p>	<p>Con il messaggio 3.3.2014 n. 2999, l'INPS interviene in merito all'<u>indennità una tantum</u> di disoccupazione disciplinata dai co. 51 - 56 dell'art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92, e destinata ai <u>collaboratori a progetto</u> in possesso di determinati requisiti, comunicando la disponibilità del <u>nuovo modello 2014</u> per richiedere il <u>bonus</u>, il valore rivalutato del <u>limite reddituale</u> richiesto a tal fine e, infine, alcune precisazioni circa l'<u>attestazione</u> del periodo ininterrotto di <u>disoccupazione</u> di almeno 2 mesi.</p>
<p><b>Collaboratori a progetto</b></p> <p><b>Istruzioni operative in merito all'indennità "una tantum" di disoccupazione</b></p>	<p><b>Requisiti per accedere all'indennità una tantum</b></p> <p>L'indennità <u>una tantum</u> in questione può essere attribuita ai <u>lavoratori a progetto</u> che nell'anno precedente hanno operato in regime di <u>monocommittenza</u>, nonché conseguito un <u>reddito lordo complessivo</u> soggetto a imposizione fiscale non superiore a <u>20.000,00 euro</u>, da <u>rivalutare</u> annualmente in relazione alla <u>variazione dell'indice ISTAT</u> dei prezzi al consumo. Inoltre, è necessario che, sempre nell'anno precedente, abbiano avuto un periodo di <u>disoccupazione ex art. 1 co. 2 lett. c) del DLgs. 21.4.2000 n. 181 ininterrotto</u> di almeno 2 mesi, e sia stato <u>accreditato</u> alla <u>Gestione separata</u> dell'INPS, con riguardo all'anno di riferimento (ovvero l'anno in cui il collaboratore matura il requisito e presenta la domanda per la prestazione in oggetto), un <u>numero di mensilità</u> non inferiore a <u>uno</u>.</p>



<p><i>segue</i></p>	<p><b>Nuovo modello 2014</b></p> <p>Con il messaggio 2999/2014, l'Istituto previdenziale rende noto che il <u>nuovo modello</u> di domanda dell'indennità per l'<u>anno 2014</u>, denominato CoCoPro 2014 COD. SR 140, è reperibile sul sito Internet istituzionale <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, nella sezione dedicata alla <u>modulistica on line</u>.</p> <p><b>Rivalutazione del limite reddituale</b></p> <p>L'INPS comunica che il riconoscimento dell'indennità ai co.co.pro. sarà subordinato al rispetto del citato <u>limite reddituale</u> che, per il 2013, ammonta a <u>20.220,00 euro</u>. Tale valore, si precisa nel messaggio in esame, è stato determinato applicando ai 20.000,00 euro previsti dalla legge la <u>variazione</u> dell'indice ISTAT dei <u>prezzi al consumo</u> per le famiglie di operai ed impiegati avvenuta nell'anno precedente (1,1%).</p> <p><b>Chiarimenti in merito al requisito della disoccupazione</b></p> <p>L'INPS fornisce precisazioni in merito al requisito del <u>periodo ininterrotto di disoccupazione</u> di almeno <u>2 mesi</u> riferito all'<u>anno precedente</u> alla domanda, che l'art. 2 co. 51 lett. d) della L. 92/2012 indica come necessario ai fini della fruizione dell'indennità <i>una tantum</i> in questione. In particolare, si chiarisce che, per il <u>2014 e gli anni seguenti</u>, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi <u>sostituisce il requisito dell'assenza di contratto di lavoro</u> ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l'anno 2012. In secondo luogo, si precisa che l'<u>attestazione</u> del suddetto requisito è effettuabile mediante la presentazione di un'<u>autocertificazione</u>, con la quale il co.co.pro. dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il competente <u>Centro per l'impiego</u>.</p>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>INASPIMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DL 145/2013 PER IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE</b></p>
<p><b>circ. Min. Lavoro 4.3.2014 n. 5</b></p>	<p>Con la circ. 4.3.2014 n. 5, il Ministero del Lavoro analizza le <u>modalità applicative</u> delle misure di contrasto al lavoro <u>sommerso e irregolare</u> previste dall'art. 14 del DL 23.12.2013 n. 145, alla luce delle <u>modifiche</u> apportate in sede di conversione nella L. 21.2.2014 n. 9. In generale, si tratta di <u>forti maggiorazioni</u> degli <u>importi sanzionatori</u> relativi:</p>
<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p><b>Inasprimento delle sanzioni previste dal DL 145/2013 per il contrasto al lavoro irregolare</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <u>maxisanzione</u> per il lavoro nero;</li> <li>• alla revoca del provvedimento di <u>sospensione</u> dell'attività imprenditoriale;</li> <li>• alle sanzioni per violazione della disciplina in materia di <u>tempi di lavoro</u>.</li> </ul> <p><b>Applicabilità delle maggiorazioni alla maxisanzione</b></p> <p>Per quanto riguarda la <u>maxisanzione</u> per il <u>lavoro irregolare</u> prevista dall'art. 3 del DL 22.2.2002 n. 12 (l'importo può variare da 1.500,00 a 12.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare), il DL 145/2013 prevede una <u>maggiorazione del 30%</u> applicabile dall'entrata in vigore del decreto medesimo (24.12.2013), mentre la <u>procedura di diffida</u> ex art. 13 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 trova applicazione per le violazioni commesse fino all'entrata in vigore della legge di conversione, ossia il <u>21.2.2014</u>. Pertanto, il Ministero del Lavoro chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le violazioni commesse prima del 24.12.2013 è prevista l'applicazione della <u>disciplina pregressa</u>, quindi senza maggiorazione del 30% e con l'<u>applicazione della diffida</u>;</li> <li>• per le violazioni riferite al periodo compreso tra l'entrata in vigore del DL 145/2013 e la sua conversione nella L. 9/2014 (<u>24.12.2013 - 21.2.2014</u>) viene applicata la maggiorazione del 30% nonché la predetta procedura di diffida;</li> <li>• per le violazioni commesse <u>dopo l'entrata in vigore</u> della legge di conversione (dal 22.2.2014), è prevista la maggiorazione del 30% alla maxisanzione, <u>ma non l'esperibilità della procedura di diffida</u>.</li> </ul> <p><b>Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</b></p> <p>In merito alle <u>somme aggiuntive</u> da versare ai fini della <u>revoca</u> del provvedimento di <u>sospensione</u> dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del DLgs. 9.4.2008 n. 81, i tecnici ministeriali osservano che la legge di conversione ha mantenuto la <u>maggiorazione del 30%</u> già prevista in origine dal DL 145/2013. Pertanto, i nuovi importi da versare saranno pari a <u>1.950,00 euro</u> (anziché 1.500,00) in caso di sospensione per <u>lavoro irregolare</u>, e <u>3.250,00 euro</u> (invece di 2.500,00) per <u>gravi e reiterate violazioni</u> in materia di <u>sicurezza sul lavoro</u>, e trovano applicazione per le richieste di revoca del provvedimento effettuate dal <u>24.12.2013</u>, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.</p>

segue	<p><b>Sanzioni per le violazioni in materia di tempi di lavoro</b></p> <p>Nella circolare in argomento, si segnala che la legge di conversione ha disposto una “<u>attenuazione</u>” della maggiorazione applicata agli importi sanzionatori per violazione della disciplina in materia di <u>durata media dell’orario di lavoro</u> e di <u>riposi giornalieri e settimanali</u>, indicate ai co. 3 e 4 dell’art. 18-bis del DLgs. 8.4.2003 n. 66, prevedendo ora un <u>raddoppio</u> di tali importi e non più la <u>decuplicazione</u> prevista nel testo originale del decreto. Tale <u>minor aggravio</u> trova applicazione in relazione alle violazioni commesse <u>dal 24.12.2013</u>, data di entrata in vigore del DL 145/2013.</p>
Lavoro	<p><b>OBBLIGO ASSICURATIVO IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E TIROCINI PROFESSIONALI</b></p>
circ. INAIL 4.3.2014 n. 16	L'INAIL, con la circ. 4.3.2014 n. 16, fornisce chiarimenti in ordine:
<p><b>Tirocinanti</b></p> <p><b>Obbligo assicurativo in materia di tirocini formativi e di orientamento e tirocini professionali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <u>classificazione tariffaria</u> e alla <u>retribuzione imponibile</u> cui fare riferimento per il <u>calcolo del premio assicurativo</u> dovuto per le lavorazioni svolte dai <u>tirocinanti “extracurricolari”</u> e “<u>curricolari</u>”;</li> <li>• alla <u>generale esenzione</u> dagli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro dei soggetti impegnati in periodi di <u>praticantato/tirocini</u> per l’<u>accesso alle professioni regolamentate</u>.</li> </ul> <p>Nel delineare un <b>sintetico quadro normativo</b> in tema di tirocini, va ricordato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sentenza <u>Corte Cost. 287/2012</u>, confermando che la materia rientra nella <u>competenza residuale delle amministrazioni regionali</u> e delle Province autonome, ha determinato il <u>venire meno</u> dell’applicabilità della <u>normativa statale</u> contenuta nell’art. 18 della L. 196/97 e nel DM 142/98;</li> <li>• la <u>L. 92/2012</u> ha previsto la stipula, in sede di <u>Conferenza Stato-Regioni</u>, di un <u>accordo</u> per la definizione di “<u>linee guida</u>” condivise in materia di <u>tirocini formativi e di orientamento</u>, le quali sono state adottate con l’<u>Accordo del 24.1.2013</u> sopra richiamato;</li> <li>• la <u>quasi totalità delle Regioni</u> ha provveduto ad <u>adattare le proprie normative</u> alle prescrizioni contenute nelle “<u>linee guida</u>”.</li> </ul> <p>Premesso che i tirocini – svolti sulla base di <u>convenzioni</u> tra determinati <u>soggetti promotori</u> (es. servizi per l’impiego, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale, istituzioni formative private autorizzate) ed <u>enti pubblici o privati ospitanti</u> – <u>non</u> comportano la costituzione di un rapporto di lavoro, formano <u>oggetto delle “linee guida”</u> i c.d. <u>tirocini “extracurricolari”</u>, i quali, a loro volta, si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>tirocini formativi e di orientamento</u> propriamente detti, rivolti a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, per <u>agevolarne le scelte professionali</u> e l’occupabilità nella <u>transizione dalla scuola al lavoro</u>, mediante la formazione e il contatto diretto con il mondo lavorativo;</li> <li>• <u>tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro</u>, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di <u>soggetti inoccupati e disoccupati</u>;</li> <li>• <u>tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento</u> rivolti a <u>persone disabili e svantaggiate</u>.</li> </ul> <p><b>Tirocini estranei alle “linee guida”</b></p> <p><u>Non</u> rientrano, invece, nell’ambito di applicazione delle “linee guida”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i <u>tirocini c.d. “curricolari”</u>, promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale all’interno di un <u>percorso formale di istruzione o formazione</u>;</li> <li>• i tirocini transnazionali;</li> <li>• i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;</li> <li>• i tirocini estivi.</li> </ul> <p>Un discorso a parte va fatto, inoltre, per i periodi di <u>pratica/tirocini</u> previsti per l’<u>accesso alle professioni ordinistiche</u>.</p> <p><b>Garanzie assicurative previste dalle normative regionali</b></p> <p>In <u>conformità</u> con le “linee guida”, le <u>normative regionali</u> prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’<u>obbligo</u>, per il <u>soggetto promotore</u>, di garantire la <u>copertura assicurativa INAIL</u> dei tirocinanti per tutte le attività rientranti nel progetto formativo;</li> <li>• la <u>possibilità</u> che le <u>Regioni e Province autonome</u> <u>assumano a proprio carico</u> gli <u>oneri</u> connessi a tale copertura assicurativa;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso in cui il soggetto promotore sia una P.A., la <u>definizione</u>, nell'ambito di apposite <u>convenzioni</u>, delle <u>modalità</u> attraverso le quali il <u>soggetto ospitante</u> può <u>eventualmente assumere tali oneri</u>.</li> </ul> <p>Dette normative <u>difettano</u>, però, <u>di uniformità</u> in tema di classificazione tariffaria e di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi. Da qui, l'intervento della circolare in commento.</p> <p><b>Regime assicurativo dei tirocini "extracurricolari"</b></p> <p>L'INAIL chiarisce, innanzitutto, che, per i tirocinanti coinvolti nei <u>tirocini oggetto delle "linee guida"</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>occorre <u>provvedere all'assicurazione</u> contro gli infortuni sul lavoro nella forma prevista per gli <u>allievi dei corsi di istruzione professionale</u> impegnati in <u>esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche o di lavoro</u>, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 n. 28 e 4 n. 5 del DPR 1124/65;</li> <li>deve essere utilizzata la <u>classificazione dei corsi di istruzione e formazione professionale</u>, con applicazione del <u>tasso di tariffa proprio della voce 0611</u> delle varie gestioni ed esclusione dei corsi che comportino partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse;</li> <li>il <u>premio assicurativo</u> deve essere <u>calcolato</u> sulla <u>retribuzione convenzionale annuale</u> pari al <u>minimale di rendita</u>, rapportata alle <u>giornate di presenza</u>.</li> </ul> <p><b>Regime assicurativo dei tirocini "curricolari"</b></p> <p>Il regime assicurativo sopra descritto viene <u>esteso</u> dall'INAIL anche ai <u>tirocini "curricolari"</u>, benché <u>estranei alle "linee guida"</u>.</p> <p><b>Generale esclusione degli obblighi assicurativi per i praticanti/tirocinanti professionali</b></p> <p>Con riguardo al <u>praticantato/tirocinio professionale</u> – <u>gratuito e non</u> comportante l'instaurazione di rapporto di lavoro strutturato, nonostante la previsione di un <u>rimborso spese forfetariamente concordato</u> ex art. 6 co. 6 del DPR 137/2012 – l'Istituto ribadisce l'indirizzo, già sostenuto in passato (nota 9.7.2004), che <u>esclude dall'obbligo assicurativo</u> coloro che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, siano tenuti a svolgere un periodo obbligatorio di "pratica", non potendo i praticanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>né essere fatti rientrare nella fattispecie di cui all'art. 4 n. 1 del DPR 1124/65 (obbligo di assicurazione per chi presta, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita), stante la <u>natura non corrispettiva del rimborso spese</u>;</li> <li>né essere assimilati agli alunni ex art. 4 n. 5 di tale DPR, in quanto il praticantato non viene svolto presso scuole o istituti di istruzione, ma presso uno <u>studio professionale privato</u>.</li> </ul> <p>In relazione a tali soggetti – si aggiunge – l'<u>obbligo assicurativo</u> può <u>sorgere solo</u> nel caso in cui gli stessi, <u>oltre</u> a svolgere la <u>pratica presso lo studio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eseguano <u>lavorazioni rischiose</u> in forza di un <u>rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato per conto del professionista</u> (artt. 1 e 4 n. 1 del DPR 1124/1965; art. 5 del DLgs. 38/2000);</li> <li>partecipino alla <u>formazione professionale</u> organizzata da Ordini o Collegi, associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti (art. 6 co. 9 del DPR 137/2012), trovandosi esposti ad un <u>rischio specifico</u> connesso alle esperienze o esercitazioni pratiche o di lavoro (artt. 1 n. 28 e 4 n. 5 del DPR 1124/65). In tali ipotesi, l'obbligo di cui si tratta è posto a <u>carico dei soggetti che curano i corsi</u>.</li> </ul>
--------------	--

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<b>Fiscale</b>	<b>TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI RUOLI CONSEGNATI SINO AL 31.10.2013</b>
<b>31.3.2014</b>	Il 31.3.2014 (il presente termine, precedentemente fissato al 28.2.2014, è stato così prorogato dall'art. 2 del DL 16/2014) scade il termine per definire in modo agevolato le somme derivanti:
<b>Tutti i soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013;</li> <li>dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013.</li> </ul>
<b>Termine per la definizione dei</b>	

<b>ruoli consegnati sino al 31.10.2013</b>	<p>La definizione avviene mediante il versamento in un'unica soluzione delle somme dovute, esclusi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da" la dicitura "DEFINIZIONE RUOLI - L.S. 2014". È necessario compilare un bollettino per ciascuna cartella di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui le somme derivino da accertamenti "esecutivi", siano state oggetto di dilazione o in qualsiasi altra ipotesi dubbia, è opportuno che il debitore, prima di eseguire il pagamento, si rechi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente.</p> <p>Per approfondimenti, si veda la circolare per il professionista dell'11.3.2014 n. 2.</p>
--	--

## PROCEDURE PRATICHE

### RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

I soggetti imprenditori possono, nel bilancio 2013, rivalutare i beni d'impresa che costituiscono immobilizzazioni, assolvendo sui maggiori valori iscritti un'imposta sostitutiva del 12% o del 16%, a seconda della tipologia di bene rivalutato.

Per effetto della rivalutazione, si incrementano contestualmente sia l'attivo di bilancio, sia il patrimonio netto (quest'ultimo per effetto dell'iscrizione di una riserva che, dal punto di vista fiscale, ha natura di riserva in sospensione d'imposta).

#### Soggetti ammessi alla rivalutazione

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti che detengono beni in regime d'impresa, pertanto:

- le spa, srl e sapa residenti;
- le società cooperative e di mutua assicurazione residenti;
- le società europee e società cooperative europee residenti;
- gli imprenditori individuali (per i beni appartenenti all'impresa);
- le snc, sas e soggetti equiparati;
- le aziende speciali;
- gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all'impresa);
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

#### Imprese in contabilità semplificata

La rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti che adottano la contabilità semplificata. In questo caso, il possesso dei beni deve essere certificato dalle risultanze del registro dei beni ammortizzabili (o, comunque, dalle scritture contabili tenute a norma dell'art. 18 del DPR 600/73, quali il registro IVA acquisti "integrato"); inoltre, mancando un bilancio dal quale possono emergere i maggiori valori dei beni, è necessario che tali maggiori valori siano annotati su un apposito prospetto.

Per i soggetti in contabilità semplificata, inoltre, non si applica tutto il corpo di norme che riguarda il saldo attivo di rivalutazione (e, in special modo, la tassazione del saldo attivo in caso di distribuzione), essendo le vicende di tale posta legate ai dati contabili, che nel caso specifico non sussistono.

#### Contribuenti minimi

Sono ammessi alla rivalutazione anche i contribuenti minimi, con le medesime modalità previste per i contribuenti in contabilità semplificata.

#### Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione dei beni d'impresa deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1.1.2014: si tratta, quindi, del bilancio 2013, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

I beni devono, però, risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 (2012, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ovvero dal registro dei beni ammortizzabili per i soggetti che adottano il regime contabile semplificato.

In forza di questo vincolo, sono esclusi dalla rivalutazione i beni riscattati da contratti di leasing nel corso del 2013 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), in quanto non iscritti nel bilancio 2012 tra l'attivo patrimoniale.

**Beni rivalutabili**

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni.

Per quanto riguarda nello specifico i beni immateriali, deve trattarsi di beni giuridicamente tutelati quali marchi, brevetti, licenze, ecc., mentre sono esclusi dalla rivalutazione i meri costi pluriennali (es. avviamento).

Come già evidenziato, tali beni devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012; essi devono essere iscritti sia nel 2012, sia nel 2013, tra le immobilizzazioni.

**Beni completamente ammortizzati**

I beni completamente ammortizzati sono a tutti gli effetti rivalutabili, se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili.

Se i beni completamente ammortizzati non figurano più in bilancio in quanto non viene data evidenza al costo storico e ai fondi di ammortamento, rimane valido il riferimento delle indicazioni in Nota integrativa (la quale riporta, nel prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni, costo storico e ammortamenti progressivi).

**Rivalutazione per categorie omogenee**

La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Occorre, quindi, prioritariamente costruire tali categorie e, una volta individuati i beni che si intende rivalutare, adeguare il costo di iscrizione in bilancio di tutti i beni che appartengono alla medesima categoria.

Le categorie omogenee sono riassunte nella tabella che segue.

Tipologia di beni	Criterio
Azioni o quote	Appartenenti alla medesima categoria omogenea se <u>emesse dallo stesso soggetto</u> e aventi <u>uguali caratteristiche</u> (art. 94 co. 3 del TUIR).
Beni materiali ammortizzabili	Raggruppati in categorie omogenee per <u>anno di acquisizione</u> e <u>coefficiente di ammortamento</u> .
Beni immateriali	La rivalutazione può essere effettuata <u>per ciascun singolo bene</u> , non essendo concettualmente applicabile a tali beni la nozione di categoria omogenea.
Immobili	Valgono le seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>aree fabbricabili</u> aventi la stessa destinazione urbanistica;</li> <li>• <u>aree non fabbricabili</u>;</li> <li>• <u>fabbricati non strumentali</u>;</li> <li>• <u>fabbricati strumentali per natura</u>;</li> <li>• <u>fabbricati strumentali per destinazione</u>.</li> </ul> <p>Gli impianti e macchinari, anche se infissi al suolo, devono rispettare i criteri previsti per i beni materiali ammortizzabili (anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento).</p>
Beni mobili iscritti in pubblici registri	Valgono le seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aeromobili;</li> <li>• veicoli;</li> <li>• navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;</li> <li>• navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.</li> </ul>
Beni a deducibilità limitata Beni a uso promiscuo	Possono essere esclusi dalla categoria omogenea di riferimento.

L'individuazione delle categorie omogenee avviene nel bilancio di rivalutazione (2013), fermo restando il requisito del possesso dei beni stessi nel bilancio "di riferimento" (2012).

Non costituisce condizione ostativa alla rivalutazione del bene il relativo cambio di destinazione nei due bilanci: così, nel momento in cui un fabbricato civile detenuto a scopo di investimento diviene strumentale per destinazione nel corso del 2013, esso è considerato facente parte della categoria omogenea degli immobili strumentali per destinazione, poiché al 31.12.2013 ha tale natura.

### **Criteri di rivalutazione**

L'art. 11 co. 2 della L. 342/2000 prevede che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possano superare quelli attribuibili ai beni in base:

- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa (criteri di valore "interni");
- ai valori correnti (criterio di valore "esterno").

Il criterio utilizzato deve essere mantenuto con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere attestato nelle Relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Una volta individuato un valore massimo di rivalutazione (ad esempio tramite apposite perizie di stima), non è necessario posizionarsi a tale valore, potendo invece l'impresa attestarsi ad un valore intermedio (ad esempio, il 60% del valore di mercato, ovvero l'85% di tale valore, purché tale impostazione sia seguita per tutti i beni della categoria stessa).

### **Imposta sostitutiva**

Sui maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione l'impresa è tenuta a versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali in misura pari:

- al 16% dei maggiori valori, per i beni ammortizzabili;
- al 12% dei maggiori valori, per i beni non ammortizzabili.

Se, ad esempio, un impianto è iscritto in bilancio al valore netto di 100.000,00 euro e viene rivalutato a 850.000,00 euro, sul differenziale (750.000,00 euro) è dovuta un'imposta sostitutiva di 120.000,00 euro. Tale imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate di pari importo, la prima delle quali entro la scadenza del pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione UNICO 2014, e le altre due con scadenza rispettivamente fissata al termine di versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2015 e a UNICO 2016 (sulla seconda e sulla terza rata non sono dovuti interessi). L'imposta sostitutiva può, inoltre, essere compensata con altre imposte a credito nel modello F24.

Sempre rifacendosi all'esempio precedente, quindi, entro il 16.6.2014 l'impresa che ha rivalutato il bene dovrebbe versare l'importo di 40.000,00 euro (un terzo dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta).

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposte rese nel corso della videoconferenza Telefisco 2014), le imprese che intendono rivalutare i beni sono tenute al versamento dell'imposta sostitutiva; non è, quindi, possibile effettuare rivalutazioni ai soli fini civilistici, così come invece avvenuto nell'ambito della rivalutazione degli immobili d'impresa disciplinata dal DL 185/2008.

### **Effetti fiscali della rivalutazione**

I maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2016, per i soggetti "solari"). Ciò vale, ad esempio, ai fini:

- degli ammortamenti deducibili;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (parametrato al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili);
- della disciplina delle società non operative.

Va ricordato che l'ammortamento sui maggiori valori dei beni viene posticipato all'esercizio successivo a quello nel quale viene effettuata la rivalutazione. Pertanto, nel 2013 l'ammortamento civilistico viene ancora effettuato sui valori storici.

Si consideri, ad esempio, un bene per il quale l'aliquota di ammortamento (civilistica e fiscale) è pari al 10%, il cui costo storico è pari a 200.000,00 euro, il quale viene rivalutato a 260.000,00 euro. Gli ammortamenti civilistici e fiscali assumono la seguente configurazione:

Anno	Ammortamento iscritto in bilancio	Ammortamento fiscalmente deducibile
...	...	...
2012	20.000,00	20.000,00
2013	20.000,00	20.000,00
2014	26.000,00	20.000,00 (variazione in aumento di 6.000,00)
2015	26.000,00	20.000,00 (variazione in aumento di 6.000,00)
2016	26.000,00	26.000,00
2017	26.000,00	26.000,00
...	...	...

### Plusvalenze e minusvalenze

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la rivalutazione acquisisce efficacia dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio l'operazione viene effettuata (quindi, dall'1.1.2017, se l'impresa ha esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Se l'impresa, quindi, cede i beni rivalutati (o effettua operazioni che, comunque, generano plusvalenze) prima del 2017, le plusvalenze o le minusvalenze sono determinate partendo non dal costo rivalutato, bensì da quello storico.

Ad esempio, si prenda in considerazione il caso di un'area fabbricabile acquistata da una srl al costo di 800.000,00 euro, la quale viene rivalutata sino al valore di mercato supposto pari a 2.000.000,00 di euro.

Se la società cede tale terreno nel corso del triennio 2014-2016 ad un corrispettivo, ad esempio, di 1.900.000,00 euro:

- in bilancio essa rileva una minusvalenza di 100.000,00 euro, per effetto della vendita ad un corrispettivo inferiore al valore di rivalutazione;
- ai fini fiscali, invece, rileva una plusvalenza di 1.200.000,00 euro (2.000.000,00 - 800.000,00), in quanto vincolata ad assumere quale costo di partenza quello storico.

Su tale plusvalenza occorre assolvere le imposte nella misura ordinaria (1.200.000,00 x 27,5% = 330.000,00 euro), scomputando poi da esse l'imposta sostitutiva a suo tempo assolta per la rivalutazione (1.200.000,00 x 12% = 144.000,00).

### Impostazioni contabili

Per quanto riguarda le impostazioni contabili, occorre esaminare separatamente il caso dei beni non ammortizzabili da quello dei beni ammortizzabili.

In entrambe le situazioni, a fronte dei maggiori valori iscritti nell'attivo patrimoniale, l'impresa deve iscrivere nel passivo una riserva di patrimonio netto, assunta al netto dell'imposta sostitutiva dovuta, la quale dal punto di vista fiscale rappresenta una riserva in sospensione d'imposta.

### Rivalutazione di beni non ammortizzabili

Per i beni non ammortizzabili l'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 12%. Si supponga, riprendendo l'esempio precedente, il caso del terreno iscritto nel bilancio di una srl al costo di 800.000,00 euro:

Stato Patrimoniale ante rivalutazione			
Attivo		Passivo	
Terreni	800.000	Capitale sociale	200.000
		Versamenti in c/capitale	600.000
TOTALE	800.000	TOTALE	800.000

Se l'area viene rivalutata a euro 2.000.000,00, le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Terreni	a	Saldo attivo di rivalutazione	1.200.000
Saldo attivo di rivalutazione	a	Debiti per imposta sostitutiva	144.000

Lo Stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2013 assume, quindi, la seguente configurazione:

<b>Stato Patrimoniale post rivalutazione</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Terreni	2.000.000	Capitale sociale	200.000
		Versamenti in c/capitale	600.000
		Saldo attivo di rivalutazione	1.056.000
		Debiti per imposta sostitutiva	144.000
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000</b>

#### **Rivalutazione di beni ammortizzabili**

Per i beni ammortizzabili l'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 16%. Si supponga la seguente situazione di partenza, riferita ad un bene dal costo storico di 200.000,00 euro, ammortizzato con aliquota civilistica e fiscale del 10%. Il valore netto contabile (già decurtato dagli ammortamenti 2013) è pari, al 31.12.2013, a 30.000,00 euro:

<b>Stato Patrimoniale ante rivalutazione</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Impianti	30.000	Capitale sociale	20.000
		Versamenti in c/capitale	10.000
<b>TOTALE</b>	<b>30.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30.000</b>

Se l'impianto viene rivalutato a 90.000,00 euro (e, quindi, la rivalutazione è pari a 60.000,00 euro), le rilevazioni contabili sono le seguenti (si ipotizza che l'operazione avvenga mediante l'adeguamento del costo storico):

Impianti	a	Saldo attivo di rivalutazione	60.000
Saldo attivo di rivalutazione	a	Debiti per imposta sostitutiva	9.600

Lo Stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2013 assume, quindi, la seguente configurazione:

<b>Stato Patrimoniale post rivalutazione</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Impianti	90.000	Capitale sociale	20.000
		Versamenti in c/capitale	10.000
		Saldo attivo di rivalutazione	50.400
		Debiti per imposta sostitutiva	9.600
<b>TOTALE</b>	<b>90.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>90.000</b>

Come già rilevato, gli ammortamenti stanziati in bilancio nel 2013 non sono influenzati dalla rivalutazione, in quanto essi sono determinati sul valore storico del bene.

*Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 5/2014: Luisa Corso, Luca Fornero, Massimo Negro e Gianluca Odetto.*